

CREMAZIONE E PRELIEVO BIOLOGICO

Un obbligo nazionale, venticinque anni di applicazioni differenti

La Legge 130/2001, il regolamento mai emanato, le circolari ministeriali del 2016 e il nuovo caso Piemonte: perché nel 2026 l'Italia continua a presentare prassi operative non uniformi.

A cura di Nicholas Cavalca
NikFuneralManager
Fondatore di NormativaFunebre.it

Edizione: agosto 2026

IL PUNTO

Prima della cremazione è obbligatorio il prelievo di campioni biologici e annessi cutanei? La risposta giuridicamente più prudente non può essere ridotta a un semplice sì o no.

L'art. 3, comma 1, lettera h), della Legge 30 marzo 2001, n. 130 prevede l'obbligo per il medico necroscopo di raccogliere e conservare per almeno dieci anni campioni di liquidi biologici e annessi cutanei. Il testo originario usa l'espressione «a prescindere dalla pratica funeraria prescelta».

Il regolamento nazionale che avrebbe dovuto modificare il DPR 285/1990 non è mai stato emanato. Tuttavia il Consiglio di Stato, nel parere n. 2957/2003, ha escluso che tale omissione privi automaticamente la legge di ogni efficacia: le disposizioni sufficientemente complete possono essere direttamente applicabili.

Nel 2016 il Ministero della Salute ha dapprima qualificato i principi dell'art. 3 come suscettibili di applicazione precettiva e cogente; con la successiva circolare n. 22159 del 28 luglio 2016 ha specificato che l'obbligo di campionamento riguarda esclusivamente l'avvio della salma alla cremazione.

Il problema, dunque, non è soltanto stabilire se esista un precetto nazionale. Il vero nodo è l'organizzazione concreta: chi preleva, dove si conserva, quanto costa, quale documentazione viene prodotta e con quale uniformità territoriale.

La tesi di questo dossier

Esiste una previsione legislativa nazionale, sostenuta da un'interpretazione ministeriale che la considera cogente per le salme avviate alla cremazione. Ciò che, a venticinque anni dalla legge, continua a non apparire uniforme è la sua attuazione operativa sul territorio.

1. COSA DICE LA LEGGE 130/2001

La Legge 130/2001 prevedeva che entro sei mesi fosse modificato il regolamento nazionale di polizia mortuaria, DPR 285/1990. Tra i principi indicati dal legislatore compare, alla lettera h), il campionamento biologico da parte del medico necroscopo, con conservazione minima decennale per eventuali indagini di giustizia.

La formulazione letterale del 2001 è più ampia della prassi successivamente affermata: parla infatti di campionamento «a prescindere dalla pratica funeraria prescelta». Questo elemento deve essere ricordato, perché la limitazione ai casi di cremazione deriva dalla successiva interpretazione amministrativa del 2016.

Il regolamento mai emanato

Il mancato aggiornamento del DPR 285/1990 ha prodotto una delle anomalie strutturali della disciplina cremazionista italiana: una legge statale che rinvia a un regolamento successivo, rimasto ineseguito, e una pluralità di interventi interpretativi e regionali sviluppatisi nel tempo.

2. IL PARERE DEL CONSIGLIO DI STATO

Nel parere della Sezione I n. 2957 del 29 ottobre 2003 il Consiglio di Stato ha chiarito che la Legge 130/2001 è una legge ordinaria e non una delega destinata a restare inapplicabile in assenza del regolamento. Le disposizioni di mero principio possono orientare l'interpretazione delle norme previgenti; quelle dotate di disciplina sufficientemente completa possono invece avere efficacia immediatamente precettiva.

Questo passaggio impedisce una conclusione semplicistica: «il regolamento non è stato emanato, quindi l'articolo 3 non vale». La questione deve essere affrontata disposizione per disposizione.

3. LE CIRCOLARI DEL MINISTERO DELLA SALUTE DEL 2016

Circolare n. 14991 del 30 maggio 2016

La Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria ha sostenuto che i principi statali dell'art. 3, comma 1, per il loro grado di dettaglio, siano suscettibili di diretta applicazione precettiva e cogente anche in assenza di una disciplina regionale, invitando a dare attuazione all'obbligo di campionamento.

Circolare n. 22159 del 28 luglio 2016

Due mesi dopo il Ministero interviene nuovamente e restringe il perimetro operativo: specifica che l'obbligo riguarda esclusivamente il caso di avvio della salma alla cremazione. Indica inoltre modalità di prelievo degli annessi cutanei e dei liquidi biologici, dati da associare al campione e conservazione per almeno dieci anni sotto la responsabilità del Direttore del Servizio di Medicina Legale.

È questo passaggio ministeriale, non la formulazione letterale della lettera h), a collegare in modo esclusivo il campionamento alla cremazione nella prassi amministrativa nazionale.

4. IL CASO CAMPANIA

La Campania offre un esempio di attuazione concretamente organizzata. Il Decreto Commissariale n. 59/2017 ha disciplinato la prestazione e fissato una tariffa di 59,16 euro a carico del richiedente la cremazione. Le Aziende sanitarie campane pubblicano procedure operative che comprendono prelievo, identificazione, custodia decennale e pagamento della prestazione.

Per un'impresa funebre che opera quotidianamente in un territorio dove questa procedura è strutturata, l'obbligo appare naturalmente parte integrante dell'iter di cremazione. Questa esperienza, però, non può essere automaticamente assunta come fotografia dell'organizzazione di tutte le Regioni italiane.

5. 2026: IL PIEMONTE RIAPRE LA QUESTIONE

Con DGR 20 luglio 2026, n. 20-2855, pubblicata sul Bollettino Ufficiale del 23 luglio 2026, la Regione Piemonte ha definito per la prima volta una tariffa specifica per il «Prelievo di campioni di liquidi biologici ed annessi cutanei per cremazione».

La tariffa è fissata in 100 euro, a carico del richiedente, e comprende materiale, prestazione e custodia dei campioni per il periodo previsto dalla norma. La Regione precisa che il provvedimento determina soltanto il costo di una prestazione già prevista dall'ordinamento.

Elemento	Campania	Piemonte
Riferimento operativo	DCA n. 59/2017	DGR n. 20-2855/2026
Tariffa	€ 59,16	€ 100,00
Onere	Richiedente la cremazione	Richiedente la cremazione
Conservazione	10 anni	Compresa nella tariffa per il periodo di legge

6. OBBLIGO GIURIDICO E ATTUAZIONE OPERATIVA

La discussione diventa più chiara se si separano quattro livelli che, nel dibattito pubblico, vengono spesso sovrapposti.

- | | | |
|---|------------------------|--|
| 1 | NORMA | La L. 130/2001 contiene il principio nazionale del campionamento. |
| 2 | INTERPRETAZIONE | Consiglio di Stato e Ministero affrontano efficacia e perimetro applicativo. |
| 3 | ATTUAZIONE | Regioni e aziende sanitarie organizzano procedure, responsabilità e tariffe. |
| 4 | PRASSI | L'esperienza quotidiana degli operatori può cambiare sensibilmente da territorio a territorio. |

Due professionisti che operano in Regioni differenti possono quindi descrivere esperienze opposte senza che nessuno dei due stia necessariamente inventando nulla. Il problema nasce quando la prassi locale viene trasformata

automaticamente in una regola nazionale.

7. QUINDI: È OBBLIGATORIO IN TUTTA ITALIA?

Alla luce delle fonti esaminate, la risposta più rigorosa è la seguente:

La Legge 130/2001 contiene una previsione nazionale; il Ministero della Salute, nel 2016, l'ha qualificata come precettiva e cogente e ha specificato che, sul piano operativo, l'obbligo di campionamento riguarda le salme avviate alla cremazione. Rimane tuttavia una significativa disomogeneità nell'organizzazione territoriale della prestazione, nelle procedure e nelle tariffe.

Pertanto non è corretto negare in modo assoluto l'esistenza di un obbligo nazionale. Allo stesso tempo, affermare che l'adempimento venga organizzato e applicato ovunque nello stesso modo restituisce una rappresentazione incompleta della realtà amministrativa italiana.

8. LE DOMANDE CHE RESTANO APERTE

Il nuovo provvedimento piemontese rende opportuna una ricognizione nazionale, Regione per Regione, per verificare almeno cinque elementi: soggetto che esegue il prelievo, procedura adottata, luogo e responsabilità della conservazione, tariffa applicata e documentazione richiesta.

NormativaFunebre.it intende trasformare questa ricognizione in una mappa comparativa nazionale. L'obiettivo non è alimentare una disputa tra territori, ma misurare la distanza tra precetto, organizzazione e prassi.

CONCLUSIONE

La vicenda del prelievo biologico mostra uno dei problemi più profondi della polizia mortuaria italiana: una disciplina nazionale stratificata, un regolamento attuativo mai completato, interpretazioni successive e sistemi regionali non sempre sovrapponibili.

La normativa dovrebbe produrre certezza. Quando professionisti che operano nello stesso Paese maturano esperienze radicalmente diverse sul medesimo adempimento, la domanda non dovrebbe essere soltanto «chi ha ragione?», ma «quanto è realmente uniforme il sistema?»

Separare norma, interpretazione, attuazione e prassi non è un esercizio accademico. È il presupposto per dare risposte corrette a operatori, amministrazioni e cittadini.

FONTI ESSENZIALI

Legge 30 marzo 2001, n. 130 - art. 3, comma 1, lett. h). Testo richiamato in atti ufficiali pubblicati in Gazzetta Ufficiale.

Consiglio di Stato, Sezione I, parere n. 2957/2003 del 29 ottobre 2003 - efficacia delle disposizioni della L. 130/2001 in assenza del regolamento previsto dall'art. 3.

Ministero della Salute, circolare n. 14991 del 30 maggio 2016 - applicazione dei principi statali contenuti nell'art. 3, comma 1, L. 130/2001.

Ministero della Salute, circolare n. 22159 del 28 luglio 2016 - integrazione e delimitazione dell'obbligo ai casi di avvio della salma alla cremazione.

Regione Campania, DCA n. 59/2017 - disciplina tariffaria del prelievo; tariffa € 59,16.

Regione Piemonte, DGR 20 luglio 2026 n. 20-2855 - tariffa € 100,00 per prelievo di liquidi biologici e annessi cutanei in caso di cremazione.

LINK DI VERIFICA

Gazzetta Ufficiale: <https://www.gazzettaufficiale.it/>

Regione Piemonte - DGR 20-2855/2026:

https://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/abbonati/2026/29/attach/dgr_02855_1050_20072026.pdf

Regione Campania - BURC / DCA n. 59/2017:

https://burc.regione.campania.it/eBurcWeb/directServlet?ATTACH_ID=166178&DOCUMENT_ID=111461

Nicholas Cavalca
NikFuneralManager
Fondatore di NormativaFunebre.it

Documento divulgativo e di approfondimento. Le fonti normative e amministrative devono essere sempre verificate nel testo vigente e presso l'autorità competente per il singolo procedimento. Aggiornato ad agosto 2026.